



Comune di Caravonica

Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24 DEL REGISTRO DELIBERE ANNO 2018

COPIA

OGGETTO: Revisione delle partecipazioni ai sensi del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16/06/2017 n. 100

L'anno DUEMILADICIOTTO addì DODICI del mese di NOVEMBRE alle ore 18:30 nella Sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, vennero per oggi convocati in seduta pubblica ed in convocazione straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE:

| NOMINATIVO | PRESENTE | ASSENTE |
|---------------------|----------|----------|
| GANDOLFI FERNANDO | X | |
| BONSIGNORIO MARCO | X | |
| MANGIAPAN FRANCESCA | X | |
| MARVALDI CAMILLA | X | |
| MARVALDI GIUSEPPE | X | |
| MASSA STEFANO | X | |
| RAINISIO JACOPO | | X |
| ZERBINO CRISTIAN | | X |
| DULBECCO FRANCO | | X |
| TOTALE | 6 | 3 |

Presiede il Sig.: GANDOLFI FERNANDO

Partecipa alla seduta il Sig. Dott. ALBERTO Marino - Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 14/05/2018, esecutiva, di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2017, esecutiva ai sensi di legge, che comprende lo stato patrimoniale e il conto economico;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11/09/2017, esecutiva, avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 –

come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 - Ricognizione partecipazioni possedute – Presa d'atto assenza partecipazioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata per l'anno dal quale non risulta alcuna partecipazione di questo ente, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 6, contrari 0 e astenuti 0 espressi per alzata di mano da n. 6 (sei) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del presente atto;
- 2) Di rilevare l'inesistenza di enti o società controllate o partecipate;
- 3) Di dare atto Rinvviare, che non essendo stata rilevata l'inesistenza di enti o società controllate o partecipate nel corso dell'anno 2017 non deve essere predisposto il bilancio consolidato;
- 4) di disporre la trasmissione del piano alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché la sua pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione;

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 6 contrari n. 0 e astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio

Bruno Toscano

_____ F.to _____

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta si esprime parere **favorevole**.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Bruno Toscano

_____ F.to _____

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

GANDOLFI FERNANDO

_____ F.to _____

Il Segretario Comunale

Dott. ALBERTO Marino

_____ F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Caravonica in data 04/12/2018 per rimanervi **quindici** giorni interi e consecutivi.

Caravonica, lì 04/12/2018

Il Segretario Comunale

Dott. ALBERTO Marino

_____ F.to _____

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva (*art. 134 del TUEL - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267*):

in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma IV D.Lgs. n. 267/2000.

trascorsi 10 giorni a decorrere dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

Il Segretario Comunale

Dott. ALBERTO Marino

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dott. ALBERTO Marino
